

R.G. n. 10/2021 Liq. Patr.



TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione Civile

Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.21;

letto il ricorso depositato nell'interesse del signor [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED], rappresentato dall'avv. Ilaria Gigante per procura in atti, inteso a richiedere l'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *ter*, l. n. 3/12;

esaminata la relazione particolareggiata depositata dal gestore della crisi nominato dall'O.c.c., dott. Giuseppe Gianfreda, la quale risulta corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 14 *ter*, commi 2 e 3, l. n. 3/12;

letta altresì la documentazione e la relazione integrativa depositata dal gestore della crisi in data 9.10.21, a seguito dei rilievi emersi nel corso della udienza del 13.9.21;

osservato

che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 comma 2, lett. a) e b), l. n. 3/12;

che la proposta soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-*ter*, l. n. 3/12;

che la documentazione prodotta ai sensi della predetta norma consente di ricostruire i debiti, le ragioni dell'indebitamento e la situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti;

che è stato redatto l'inventario dei beni;

che nella relazione si è dato conto della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e che allo stato degli atti, sulla scorta di quanto attestato e ricostruito dall'O.c.c. in ordine agli atti dispositivi compiuti dal ricorrente e all'impiego delle relative somme, non è dato ravvisare la sussistenza di atti in frode ai creditori, riservandosi ogni ulteriore giudizio in punto di meritevolezza ai fini e nell'ambito della eventuale procedura di esdebitazione *ex art. 14-terdecies*, l. n. 3/12;

che risultano altresì dettagliatamente indicate le spese prededucibili della procedura sin qui maturate, mentre con riguardo al compenso del liquidatore, diverso ed ulteriore rispetto a quello spettante all'O.c.c., la relativa determinazione non potrà che concretizzarsi all'esito della procedura avuto riguardo all' "*ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato*" (art. 18 e 16 d.m. n. 202/14);

che, in ogni caso, i crediti prededucibili indicati nella relazione sì come spettanti ai professionisti che abbiano assistito i ricorrenti dovranno essere fatti oggetto, al pari di ogni altro credito, di doverosa verifica da parte del liquidatore in sede di predisposizione del progetto di stato passivo *ex art. 14 septies* l. n. 3/12, affinché ne sia valutata, ai fini della eventuale motivata ammissione, la congruità alle pertinenti tariffe professionali, tenuto conto, in particolare, dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della prestazione in relazione alla qualità ed alla quantità dell'attività professionale resa a favore dei sovraindebitati;

preso atto

che la relazione contempla il reperimento delle risorse necessarie a soddisfare i creditori ammessi al passivo sostanzialmente attraverso, allo stato, il solo impiego - se si eccettua la modesta utilità ricavabile dalla vendita degli arredi e dell'unico bene mobile registrato che presenti una utilità (un'autovettura Kia Picanto ultradecennale) - di una quota della retribuzione del ricorrente, dedotto quanto occorra per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare composto dal ricorrente, dal coniuge, e tre figli, uno dei quali percettore di reddito;

che non figurano nel patrimonio, allo stato, ulteriori beni liquidabili;

precisato

a tale riguardo che ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. n. 3/12 costituiscono oggetto della liquidazione - la quale deve svolgersi resto nel rispetto della *par condicio creditorum* ai sensi dell'art. 14-*octies* - anche i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la relativa conservazione, i quali concorreranno ad integrare l'inventario di cui all'articolo 14-*ter*, comma 3;

che inoltre la natura concorsuale della procedura della liquidazione del patrimonio (art. 6 co. 1, l. n. 3/12) e la relativa assimilazione strutturale e funzionale al fallimento (in particolare nella misura in cui si tenga conto dell'effetto dello spossessamento che consegue alla apertura della liquidazione e della individuazione di una massa attiva che il liquidatore, di nomina giudiziale, deve destinare ai creditori ammessi al passivo), ostano alla ultrattiva efficacia dei prelievi datoriali operati in favore dei creditori sugli emolumenti reddituali del sovraindebitato in forza dei provvedimenti di assegnazione emessi dal giudice all'esito della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi o in conseguenza della cessione del relativo quinto sottoscritta in sede di stipula del contratto di finanziamento (arg. ex art. 42 e 44 l.f.); con la conseguenza che per effetto della apertura della procedura di liquidazione del patrimonio detti prelievi non potranno essere più operati e gli emolumenti, trattandosi di crediti stipendiali futuri, dovranno essere rimessi (fatto salvo quanto occorra al dignitoso mantenimento dei ricorrenti come appresso specificato) nella disponibilità del liquidatore, in vista del soddisfacimento dei creditori nel rispetto della *par condicio* e delle cause legittime di prelazione;

che dall'attivo liquidabile da destinare ai creditori devono restare escluse le risorse reddituali, rinvenienti (quali crediti futuri) dalla retribuzione mensile (mediamente pari a € 2.505), nei limiti di quanto occorra alle spese necessarie al mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare, nella specie attestate dall'O.c.c. in misura mensile pari a circa € 1.905, cui tuttavia sia pure in parte deve ritenersi concorrere il figlio convivente percettore di un reddito medio mensile di € 1.270 al netto dei relativi e strettamente personali, indicati bisogni e quantomeno quale risparmio di spesa);

preso atto

pertanto, in virtù di quanto attestato dal gestore della crisi secondo argomentazioni di ragionevole attendibilità, che dalla liquidazione dei beni (ivi compresi quelli che ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. n. 3/12 potranno sopravvenire nei quattro anni successivi al deposito della domanda) possa più che plausibilmente residuare un'eccedenza non trascurabile da destinare a "tutti" i creditori, ivi compresi quelli chirografari;

ritenuto

in definitiva, che la domanda soddisfi i requisiti richiesti dalla legge di cui agli art. 14-*ter* e 14-*quinquies*, l. n. 3/12, sicché può disporsi l'apertura della procedura di liquidazione affidando la funzione di liquidatore al medesimo gestore della crisi in considerazione della istanza espressamente formulata e nella misura in cui tale opzione, in difetto di profili ostativi (specie in punto di incompatibilità e di anche solo potenziale conflitto di interesse) e tenuto conto dell'attivo da liquidare in rapporto all'entità dei crediti da

soddisfare ed alle spese pattuite in prededuzione, meglio si presti a soddisfare l'immanente principio di economicità della procedura;

P.Q.M.

visto l'art. 14-*quinquies*, l. n. 3/2012;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di signor [REDACTED]

NOMINA

liquidatore il dott. Giuseppe Gianfreda;

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14-*novies* co. 5, l. n. 3/12 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda *ex art. 14-ter*, l. n. 3/12;

che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione agli immobili offerti in liquidazione;
- comunichi il presente decreto al datore di lavoro/ente previdenziale;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura;
- proceda nei termini previsti dalla legge all'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione ed alle comunicazioni così come previsto dall'art. 14-*sexies* l. n. 3/12;
- provveda, quindi, alla formazione dello stato passivo *ex art. 14-octies* ed alla liquidazione del patrimonio *ex art. 14-novies*;
- provveda, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, a dare pubblicità alla domanda del debitore ed al presente decreto mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- depositi, allo scadere di ciascun semestre, una relazione informativa circa lo stato della procedura (mediante sintetico rapporto riepilogativo delle attività compiute, del conto della gestione e delle risorse presenti sul conto intestato alla procedura allegandovi il relativo estratto), indicando altresì se il singolo ricorrente: i) stia cooperando al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili e senza in alcun modo ritardarne lo svolgimento; ii) abbia svolto – ove inoccupato – nei quattro anni di cui all'art. 14-*undecies*, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle sue competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

che ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 5, lett. b), sulla scorta dei documenti esaminati, resti escluso dalla liquidazione il reddito percepito dal ricorrente entro la misura di € 1.850, ogni somma eccedente dovendo essere destinata al riparto;

che conseguentemente il datore di lavoro/ente previdenziale provveda su richiesta del liquidatore, a partire dal mese successivo alla comunicazione del presente decreto da parte del liquidatore, all'accredito mensile, sul conto corrente intestato alla procedura, delle somme eccedenti l'importo indicato nel punto che precede.

rimettendo invece la residua misura degli emolumenti mensili, entro i precisati limiti, nella disponibilità diretta del ricorrente;

che il ricorrente provveda a comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata, conseguita a qualsiasi titolo nel corso del quadriennio di cui all'art. 14-*undecies* l. n. 3/12;

AUTORIZZA

il ricorrente ad utilizzare le autovetture indicate nella relazione sino alla liquidazione (da avviare sollecitamente in ragione della relativa rapida obsolescenza), invitando a tale riguardo il liquidatore a valutare, in ragione dell'attestato pressochè nullo valore di mercato della autovettura Alfa Romeo, la convenienza ad avviare con riguardo ad essa la procedura di vendita ove antieconomica nonché a valutare anche per gli arredi inventariati, in ragione del relativo esiguo valore, eventuali manifestazioni di interesse idonee a consentire il risparmio dei costi di pubblicità della vendita.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al liquidatore ed al ricorrente.
Taranto 11 gennaio 2022.

Il Giudice Delegato
Giuseppe De Francesca